

**Statuto ANAIP
approvato al
Congresso Straordinario
del 29 Marzo 2019**

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – FINALITÀ - DURATA

ARTICOLO 1

Costituzione - sede e durata

L'Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti ANAIP è una libera associazione - art. 36 Cod. Civ. ed art. 18 della Costituzione - costituita con atto notorio in Roma il 4 marzo 1992.

L'ANAIP è un'organizzazione unitaria che rappresenta gli interessi professionali degli amministratori di beni immobili e di stabili in condominio nonché della proprietà e di tutti coloro che operano nel settore immobiliare.

L'Associazione ha sede legale in Viale Marco Polo n° 84, 00154 Roma. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune o provincia non comporta modifica statutaria e può avvenire con provvedimento del Presidente Nazionale.

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

Scopi e Finalità

L'Associazione, che non ha fini di lucro, opera in ambito nazionale ed europeo per un'attiva difesa ed un moderno sviluppo della professione di amministratore di beni immobili e stabili in condominio, nel rispetto delle Pari Opportunità, avviando a soluzione i problemi degli amministratori immobiliari, coordinando ogni azione al fine di promuovere anche la formazione professionale e per rivalutare e riqualificare, nel rispetto delle normative vigenti, la professione.

In particolare l'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) adoperarsi affinché la figura professionale dell'amministratore immobiliare assuma il ruolo di attuatore della Legge, nell'interesse della società civile, della proprietà e dei suoi fruitori, venendo a costituire il ruolo di garante per il legislatore, per le Istituzioni, nell'interesse ed a tutela dell'utenza;
- b) promuovere e patrocinare tutte quelle attività che favoriscano l'inserimento all'avviamento e l'affiancamento alla professione dei giovani amministratori;
- c) rappresentare la categoria degli amministratori di immobili nei vari Organismi nazionali ed internazionali, i cui compiti riguardano gli interessi della categoria stessa;
- d) costituire commissioni, comitati scientifici e culturali conferendo anche borse di studio per lo sviluppo e le ricerche nel settore;
- e) contribuire con la preparazione professionale dei propri Iscritti, secondo le normative vigenti e le Norme Deontologiche, alla giusta applicazione della Legge nel settore dell'amministrazione immobiliare, nell'interesse dell'utenza ed a tutela degli amministratori;
- f) promuovere ogni azione per ottenere e modificare Leggi che disciplinano la libera professione dell'amministratore e del gestore immobiliare;
- g) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze sorte fra i singoli Associati, svolgendo opera di conciliazione fra gli stessi e promuovendo, se necessario, arbitrati;
- h) designare dove lo si ritenga opportuno, su proposta e direttive del Presidente Nazionale, i propri rappresentanti in tutti gli Enti ed Organismi nei quali sia necessario promuovere la rappresentanza

dell'Associazione e comunque della categoria professionale, favorendo lo scambio di conoscenze nell'ambito scientifico e culturale ed in particolare i contatti fra Organismi, Enti e persone;

- i) adempiere a tutti i compiti particolari che venissero deliberati dal Congresso e dal Consiglio Nazionale, ponendo in essere tutti quegli atti necessari al raggiungimento dei fini associativi;
- l) l'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere e coordinare iniziative culturali, previdenziali, assistenziali, favorendo l'organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, seminari, materiale didattico, sviluppo e gestione di strumenti informatici ed internet, nonché la gestione di account social-media, attività promozionali di marketing e pubblicitarie, acquisizione di sponsor collegati alle attività di interesse associativo, al fine di rivalutare e riqualificare la professione dell'amministratore immobiliare, della proprietà e dei suoi fruitori. Tali attività, al fine di garantire uno standard qualitativo omogeneo e di elevato livello in ogni sede, vengono attribuite in esclusiva e svolte con il patrocinio della Sede Nazionale - tanto che l'iniziativa proposta provenga dagli Organi Nazionali, Regionali o Provinciali - da una autonoma società di capitali denominata "ANAIP Service S.r.l.", appositamente costituita, che può svolgere tali attività, nonché detenere e gestire i dati di ANAIP esclusivamente e solo ai fini associativi e non per usi commerciali.

ARTICOLO 3

Natura

L'Associazione è apolitica, apartitica ed è indipendente da movimenti di qualsiasi genere, da organizzazioni sindacali della proprietà e dei suoi fruitori.

Può ricercare momenti di collegamento con qualsiasi altra Associazione/Organizzazione della stessa categoria anche a carattere federativo, operante in ambito nazionale, comunitario ed internazionale purché ciò avvenga nel rispetto del principio di reciprocità e dei singoli Statuti, Regolamenti e delle Leggi correnti.

TITOLO II

ASSOCIATI DIRITTI E DOVERI

ARTICOLO 4

Categorie di Associati

Tutti gli Iscritti all'Associazione devono rispettare le vigenti disposizioni statutarie e si distinguono in:

- **Fondatori:**

Sono Associati Fondatori, purché regolarmente iscritti, coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Gli Associati Fondatori hanno diritto di voto in seno al Congresso ed al Consiglio Nazionale e possono assumere qualsiasi carica associativa, purché in regola con i contributi associativi.

- **Onorari:**

Sono Associati Onorari coloro che, per i loro alti meriti culturali e professionali onorino gli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei componenti il Consiglio, può nominare gli Associati Onorari.

Gli Associati Onorari sono esentati dal versamento di qualsiasi contributo associativo obbligatorio.

Gli Associati Onorari possono ricoprire solo le cariche previste dagli articoli n°23 - Membro del Collegio dei Probiviri - e n° 27 -Sportello a Tutela del Condòmino - ma non hanno diritto di voto in seno al Congresso, al Consiglio ed alle Assemblee Provinciali dell'Associazione.

- **Associati Praticanti**

Sono Associati Praticanti coloro che hanno presentato domanda di ammissione all'Associazione ma non hanno ancora superato l'esame tecnico-giuridico di primo livello che è presupposto per il passaggio alla qualifica di Associato Professionista.

Gli Associati Praticanti non possono ricoprire cariche associative, utilizzare il timbro con il logo dell'Associazione e non hanno diritto di voto.

- **Associati Professionisti:**

Sono Associati Professionisti coloro che hanno superato l'esame tecnico-giuridico, scritto ed orale, previsto per questo livello.

Ad essi viene concesso in uso il timbro con il logo dell'Associazione e qualunque altro segno distintivo.

Hanno diritto di voto e possono assumere cariche associative, solo dopo il terzo anno continuativo di iscrizione all'Associazione.

- **Associati Professionisti Certificati:**

Sono Associati Professionisti Certificati, coloro che:

- a) svolgono l'attività di amministratore di immobili o di stabili in condominio con carattere professionale;
- b) siano in regola con le vigenti norme previdenziali e fiscali;
- c) abbiano superato un esame tecnico-giuridico in seno all'Associazione previsto per questo livello e conseguito eventuale certificazione rilasciata da Ente preposto;
- d) abbiano frequentato la formazione di base e tutti gli aggiornamenti previsti dalle vigenti norme e regolamenti in materia.

Gli Associati Professionisti Certificati sono tenuti, al fine di conservare la certificazione, a curare il proprio aggiornamento professionale e comunque a mantenere i requisiti fissati per la certificazione dall'Associazione e dal presente Statuto.

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o da suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali, europee ed internazionali definite dal "Sistema della qualità professionale".

- **Associati iscritti in Elenco Speciale:**

Per una migliore realizzazione degli scopi e delle finalità dell'Associazione, si consente l'iscrizione in apposito Elenco Speciale alle seguenti categorie:

1. Professionisti che operano nel settore immobiliare;
2. Società di persone o di capitali che amministrano condomini;

3. I singoli condòmini che amministrano il condominio in cui abitano, devono aver frequentato la formazione di base e tutti gli aggiornamenti previsti dalle vigenti norme e regolamenti in materia; gli enti di gestione della proprietà immobiliare.

Gli Iscritti nell'Elenco Speciale non hanno diritto di voto in seno al Consiglio ed al Congresso Nazionale, nelle Assemblee Provinciali e non possono assumere cariche associative.

Anche queste categorie di Associati, possono essere sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri ed essere espulsi dall'Associazione dal Segretario Nazionale sentito il parere vincolante del Presidente Nazionale, nei casi in cui venissero a mancare i requisiti richiesti nelle rispettive domande di iscrizione o in ottemperanza di una decisione presa dal Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 5

Iscrizione all'Associazione - Requisiti

È motivo di incompatibilità per tutti gli Associati essere iscritti ad altre Associazioni di Amministratori Immobiliari o condominiali.

Per l'iscrizione all'Associazione nella veste di Associato Praticante il richiedente, persona fisica, deve presentare domanda alla Segreteria Nazionale ANAIP che successivamente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto.

L'iscrizione ha effetto dal giorno in cui il richiedente ha sottoscritto la domanda di iscrizione all'Associazione ma è subordinata al versamento della quota associativa annuale.

La sottoscrizione della domanda d'iscrizione all'Associazione comporta l'integrale accettazione delle disposizioni del presente Statuto, delle Norme Deontologiche e dell'Elenco Speciale.

Per l'iscrizione gli Associati Praticanti, Professionisti e Professionisti Certificati devono:

- a) risiedere in Italia o in un Paese dell'Unione Europea;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 71 bis delle Disp. di Att. del Cod. Civ. comma 1° lettere a), b), c), d), e) ed f), dandone prova documentale.

L'Associato che voglia ottenere l'iscrizione con la qualifica di "Associato Professionista" o "Associato Professionista Certificato", deve superare un esame tecnico-giuridico da sostenersi avanti ad una commissione composta da almeno due persone, tra cui un membro designato dal Presidente Nazionale e, se l'esame si svolge presso la Sede Provinciale, dal Presidente Provinciale e dal Coordinatore Regionale o da un membro designato dal Presidente Nazionale nonché munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

Le iscrizioni degli Associati sono soggette a verifica da parte del Segretario Nazionale, sentito il parere vincolante del Presidente Nazionale.

Gli Associati dell'Elenco Speciale devono comprovare l'appartenenza alla categoria di interesse.

ARTICOLO 6

Doveri di tutti gli Iscritti all'Associazione

L'Iscritto all'Associazione è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, delle Norme Deontologiche nonché le deliberazioni degli Organi associativi.

L'Iscritto all'Associazione convocato dal Collegio dei Probiviri o dallo Sportello a Tutela del Condòmino, a qualunque titolo, è obbligato a presentarsi e riferire in merito a quanto richiesto.

L'Iscritto all'Associazione deve responsabilmente e tempestivamente, comunicare alla Segreteria Nazionale il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

L'Iscritto all'Associazione deve informare i propri amministrati o i terzi della pubblicazione sul sito dell'ANAIP delle Norme Deontologiche, dell'esistenza dello Sportello a Tutela del Condòmino e dell'esistenza dell'Elenco Speciale.

ARTICOLO 7

Contributi Associativi

La misura della quota associativa nazionale annuale - per ogni categoria di Associato - è stabilita entro il 30 novembre dell'anno precedente dal Consiglio Nazionale e non può essere maggiorata di oltre il 30% di quella dell'anno precedente.

La quota associativa nazionale deve essere versata, all'atto dell'iscrizione e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e comunque non oltre il 31 gennaio. Il Consiglio Nazionale stabilisce, altresì, l'indennità di ritardato pagamento cui sono obbligati gli Associati che non abbiano provveduto al versamento dei contributi associativi e/o all'indennità di ritardato pagamento nei termini previsti dal presente comma.

Gli Associati che hanno versato parzialmente i contributi associativi non saranno ritenuti in regola, fino al saldo del dovuto, per quanto concerne il diritto di voto e l'assunzione di cariche associative.

Annualmente l'Assemblea Provinciale può deliberare un contributo provinciale per le attività che si intendono svolgere nell'ambito della Provincia.

Tale contributo provinciale non potrà mai essere uguale o superiore alla quota associativa nazionale ed è riscosso dal Tesoriere Provinciale, che ne è responsabile e dovrà redigere rendiconto annuale da inviare anche alla Sede Nazionale.

Tutti coloro che rivestono cariche associative, al fine di poter esercitare le proprie funzioni, devono essere in regola con i contributi associativi ed essere iscritti all'Associazione almeno da tre anni continuativi.

ARTICOLO 8

Perdita della qualità di Iscritto all'Associazione

La qualità di Iscritto all'Associazione si perde nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti di cui all'art. 5. La qualità di Iscritto, in tal caso, si perde dal giorno in cui la Segreteria Nazionale ha ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 6 comma 3 del presente Statuto o da quando ne venga a conoscenza;
- b) dimissioni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata alla Segreteria Nazionale dell'Associazione entro il 30 settembre di ogni anno;
- c) espulsione come previsto dall'art. 23.

Per gli Associati Professionisti Certificati il venir meno dei requisiti per la certificazione, non comporta la perdita della qualità di Iscritto all'Associazione. In tal caso l'Iscritto all'Associazione mantiene la qualità di Associato Professionista.

Nel caso in cui la perdita della qualità di Iscritto consegua ai motivi di cui alla lettera b), l'ex Iscritto potrà essere reintegrato nell'Associazione previo controllo da parte del Segretario Nazionale, sentito il parere vincolante del Presidente Nazionale.

In questo caso l'Iscritto che chiede di essere reintegrato nell'Associazione deve provvedere alla presentazione dei documenti richiesti, al pagamento di tutte le quote associative arretrate e sottoporsi ad un esame di valutazione dei suoi requisiti professionali. Se intende conservare il suo numero di iscrizione originario diversamente, può iscriversi come nuovo Associato Praticante.

Qualora la Segreteria Nazionale, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a), abbia notizia della perdita dei requisiti per l'iscrizione di un Associato, eseguite le opportune verifiche, provvede ad inviare idoneo avviso sia all'interessato e sia al Presidente Provinciale competente.

L'interessato può far ricorso, corredato da idonea documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente Nazionale che investe il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Presidente Provinciale competente può decidere, con sua comunicazione, la sospensione di un Associato per gravi motivi ma, entro quindici giorni, deve comunicare tale sua decisione, corredata dalla relativa documentazione, al Presidente Nazionale che provvederà, entro quindici giorni, ad investire il Collegio Nazionale dei Probiviri. Trascorso tale termine di quindici giorni, senza che il Collegio Nazionale dei Probiviri ne sia stato investito, la sospensione non ha più efficacia.

L'Iscritto che per qualsiasi motivo perda tale qualità, ovvero sia sospeso dall'Associazione:

- a) è tenuto a restituire entro quindici giorni dalla data della sospensione o della decadenza il timbro, concesso in uso, con il logo dell'Associazione, il relativo numero di iscrizione e l'ultima card associativa;
- b) non potrà più utilizzare ogni altro segno distintivo dell'Associazione con esclusione degli attestati ricevuti per partecipazione a corsi, seminari e convegni.

Colui che non restituisca la card associativa ed il timbro entro il termine sopra indicato o utilizzi altro segno distintivo con il logo ANAIP, pur non essendo più Associato, dovrà in ogni caso versare una somma pari ai contributi associativi maturati sino alla data della restituzione.

L'Iscritto dimissionario, decaduto o sospeso perde ogni diritto di fare riferimento per qualsiasi motivo all'Associazione ANAIP. In caso contrario sarà perseguibile civilmente e penalmente per ogni abuso. L'Iscritto non in regola con il versamento dei contributi associativi che presenta le dimissioni, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, è comunque tenuto al versamento dei contributi associativi annuali maturati.

TITOLO III ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9 Organi Nazionali

Sono Organi Nazionali dell'Associazione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Conferenza dei Coordinatori Regionali;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il/i Presidente/i Onorario/i;
- f) i Vicepresidenti Nazionali;
- g) gli Associati Fondatori;
- h) il Segretario Nazionale;
- i) il Tesoriere Nazionale;
- l) il Collegio dei Probiviri;
- m) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- n) il Centro Studi Nazionale;
- o) lo Sportello a tutela del Condòmino.

ARTICOLO 10

Organi Regionali e Provinciali

Sono Organi Regionali e Provinciali:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) il Presidente Provinciale;
- c) il Segretario Provinciale;
- d) il Tesoriere Provinciale;
- e) il Consiglio Provinciale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale;
- g) il Referente Provinciale;
- h) i Coordinatori Regionali.

ARTICOLO 11

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è la suprema Assemblea dell'Associazione.

Ad esso compete esclusivamente il diritto di definire l'indirizzo dell'Associazione nonché di modificare il presente Statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 lettera n).

Il Congresso Nazionale si riunisce e viene convocato in via ordinaria almeno ogni tre anni entro il 30 di novembre.

ARTICOLO 12

Composizione del Congresso Nazionale

Il Congresso è composto:

- a) dai componenti il Consiglio Nazionale aventi diritto di voto;
- b) dai delegati eletti nelle Sedi Provinciali dalle rispettive Assemblee, in ragione di un delegato ogni venti Associati o frazione superiore a dieci. Nel caso in cui una Sede Provinciale abbia meno di venti Associati ma ne abbia comunque più di dieci, ha ugualmente diritto ad eleggere un delegato al Congresso Nazionale.

Gli Associati Professionisti, i Professionisti Certificati e gli eventuali delegati, per poter essere conteggiati ed esercitare il diritto di voto in ambito congressuale, devono aver eseguito il versamento di tutti i contributi associativi maturati, stabiliti di volta in volta dal Consiglio Nazionale, almeno trenta giorni prima della data in cui si tiene il Congresso.

I nominativi dei delegati Provinciali al Congresso Nazionale devono pervenire al Segretario Nazionale almeno trenta giorni prima della data in cui si tiene il Congresso.

Ogni Associato in regola con tutti i contributi associativi maturati ha diritto di parola e di partecipare al Congresso Nazionale solo previa comunicazione della propria partecipazione, che deve pervenire alla Segreteria Nazionale almeno trenta giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO 13

Convocazione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale si riunisce e viene convocato dal Presidente Nazionale, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre anni, entro il 30 novembre.

Viene convocato in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, o il Presidente Nazionale ne ravvisino l'opportunità; quando un quinto degli Associati Professionisti o Professionisti Certificati, in regola con il versamento di tutti contributi associativi ne facciano motivata richiesta.

La convocazione del Congresso Nazionale ordinario deve avvenire a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata per gli aventi diritto al voto e per e-mail o fax per altri Associati, spedita almeno sessanta giorni prima della riunione.

In via straordinaria deve essere convocato almeno sessanta giorni prima con le stesse modalità previste dall'art. 12.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

All'atto della convocazione il Presidente Nazionale invita il Presidente del Collegio dei Probiviri a nominare una Commissione Verifica Poteri composta da tre Associati Professionisti o Professionisti Certificati, oltre al Segretario Nazionale ed al Tesoriere Nazionale, che si deve riunire almeno quindici giorni prima della data in cui si tiene il Congresso.

La Commissione ha il compito di controllare la regolarità della convocazione e degli Associati aventi diritto di voto e di definire il numero dei Consiglieri da eleggere su base regionale o su base del raggruppamento di più Regioni.

ARTICOLO 14

Attribuzioni del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale stabilisce l'indirizzo generale dell'Associazione. Elege, nel rispetto delle Pari Opportunità, fra i propri Associati/Associate:

- a) i Componenti del Consiglio Nazionale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) i Vicepresidenti Nazionali;
- d) i Componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) i Componenti dello Sportello a tutela del Condòmino;

I Componenti del Consiglio Nazionale sono eletti in ragione di uno ogni cinquanta Associati Professionisti o Professionisti Certificati in regola con il versamento di tutti i contributi associativi, pervenuti alla Tesoreria Nazionale almeno trenta giorni prima della data stabilita per il Congresso ed eletti Regione per Regione fra i designati dai delegati della Regione stessa.

Le elezioni avvengono con voto palese e tutti gli aventi diritto di voto al Congresso eleggono due candidati Regione per Regione o per raggruppamento di Regioni.

Il Congresso Nazionale delibera:

- a) sulla relazione del Presidente Nazionale;
- b) sulla relazione finanziaria redatta dal Tesoriere Nazionale;
- c) sulle modifiche dello Statuto;
- d) sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) sulla politica associativa generale e particolare.

L'Assemblea è valida - salvo che non vi siano all'ordine del giorno modifiche allo Statuto - se sono presenti o rappresentati per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto. Questi deliberano a maggioranza degli intervenuti.

Possono proporre modifiche allo Statuto:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il/i Presidente/i Onorario/i;
- c) il Consiglio Nazionale, a maggioranza dei suoi componenti;
- d) il Centro Studi, a maggioranza dei suoi componenti.

Per quanto concerne le modifiche allo Statuto, le deliberazioni devono essere approvate con la maggioranza costitutiva di almeno i due terzi dei componenti il Congresso Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo quanto previsto dall'art.18 lettera n).

Lo Statuto e le Norme Deontologiche sono immediatamente obbligatorie per tutti gli Iscritti all'Associazione, salva diversa delibera del Congresso Nazionale. Devono essere pubblicate sul sito internet dell'Associazione ed in seguito inviate, dalla Segreteria Nazionale anche via e-mail, a tutti gli Iscritti all'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno i quattro quinti dei componenti del Congresso Nazionale ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

ARTICOLO 15

Costituzione del Congresso Nazionale

All'atto dell'insediamento del Congresso Nazionale vengono nominati:

- a) il Presidente del Congresso;
- b) il Vicepresidente del Congresso;
- c) il Segretario del Congresso;
- d) quattro Scrutatori del Congresso.

Il quorum costitutivo viene fissato all'inizio del Congresso su indicazione del Presidente della Commissione Verifica Poteri, proclamato dal Presidente del Congresso e rimane inalterato per tutta la durata del Congresso stesso.

ARTICOLO 16

Composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dal Vicepresidente Nazionale Vicario;
- c) dai Vicepresidenti Nazionali;
- d) dal Segretario Nazionale;
- e) dal Tesoriere Nazionale;
- f) dai Presidenti Provinciali;
- g) dai Consiglieri eletti al Congresso Nazionale;
- h) dagli Associati fondatori regolarmente iscritti all'Associazione
- i) dai Coordinatori Regionali.

Partecipano altresì al Consiglio Nazionale, il Responsabile dello Sportello a Tutela del Condòmino, il Direttore del Centro Studi, i Referenti Provinciali senza diritto di voto, salvo che gli stessi siano nominati tra i Consiglieri Nazionali.

Qualora per morte o per qualsiasi impedimento, un Componente del Consiglio Nazionale, non possa più prendere parte al Consiglio stesso, egli sarà sostituito dal primo dei non eletti al Congresso nella sua Regione o nel raggruppamento di Regioni.

I componenti del Consiglio Nazionale possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Consiglieri Nazionali.

Ogni Consigliere Nazionale non può essere portatore di più di tre deleghe che devono essere presentate per iscritto.

ARTICOLO 17

Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Sia in via ordinaria e sia in via straordinaria, il Consiglio può essere convocato a mezzo avviso raccomandato, o anche a mezzo fax o posta elettronica certificata spedito almeno trenta giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'esatto ordine del giorno.

Le riunioni sono valide se sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il consiglio straordinario può essere convocato quindici giorni prima dell'adunanza, con le stesse modalità del presente articolo.

ARTICOLO 18

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) attuare l'indirizzo generale stabilito dal Congresso Nazionale;
- b) indicare al Presidente Nazionale i rappresentanti dell'Associazione in altri Enti, Organismi od Associazioni;
- c) ratificare la nomina del Direttore del Centro Studi Nazionale e del Responsabile dello Sportello a Tutela del Condòmino;
- d) approvare il rendiconto preventivo e rendiconto consuntivo predisposto dal Tesoriere Nazionale, su direttiva del Presidente Nazionale, sentito anche il Segretario Nazionale. Il rendiconto consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- e) decidere sulla nomina degli Associati Onorari con la maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale;
- f) deferire il Presidente Nazionale per la revoca al Collegio Nazionale dei Probiviri, con la maggioranza dei due terzi degli appartenenti al Consiglio;
- g) adempiere a tutte le attribuzioni che ad esso siano demandate dal presente Statuto;
- h) indicare le modalità per il rilascio e rinnovo delle card associative alla Segreteria Nazionale e degli attestati di appartenenza all'Associazione;
- i) determinare i requisiti per il mantenimento della Certificazione di cui all'art. 4 lettera d) con periodicità almeno biennale, salvo disposizioni istituzionali diverse.
Le modalità di verifica del mantenimento dei suddetti requisiti, ai fini del presente art. 18, vengono stabilite dal Consiglio Nazionale che nomina un'apposita commissione.
- l) determinare l'eventuale decadenza degli Associati su indicazione del Presidente Provinciale;
- m) determinare il rimborso spese previsto per il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale che dovranno garantire la loro presenza presso la Sede Nazionale;
- n) modificare lo Statuto limitatamente al recepimento di indirizzi, prescrizioni e requisiti richiesti da eventuali normative di riferimento nazionale ed europee del "sistema della qualità professionale". Le modifiche devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto al Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 19

La Conferenza dei Coordinatori Regionali

La Conferenza dei Coordinatori Regionali è convocata dal Presidente Nazionale ed ha il compito di indicare l'organizzazione delle attività da coordinare a livello regionale, sentite le necessità di ogni Regione, secondo le direttive del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale. È presieduta dal Presidente Nazionale ed è composta dai Coordinatori Regionali, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e dal Direttore del Centro Studi.

Il Presidente Nazionale nomina il Presidente della Conferenza che ne coordina l'attività. Le convocazioni devono pervenire per posta elettronica certificata, fax o e-mail almeno sessanta giorni prima della data fissata per la Conferenza. È ammessa la partecipazione alle riunioni indette per i Coordinatori Regionali anche tramite contatti in videoconferenza o conferenze telefoniche, purché preventivamente concordate con la Segreteria Nazionale.

Il Segretario Nazionale redigerà il verbale della Conferenza in apposito registro e copia del verbale sarà poi inviato agli eventuali assenti.

ARTICOLO 20

Presidente, Vicepresidenti Nazionale e Presidente/i Onorario/i

- Il Presidente Nazionale:
 1. ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale, ne firma gli atti, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale che presiede, ha facoltà di spesa per l'ordinaria gestione, per ottemperare ad obblighi di Legge, in caso di comprovata necessità o urgenza, relazionando al primo Consiglio Nazionale utile;
 2. nomina:
 - a) il Vicepresidente Nazionale Vicario;
 - b) il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale stabilendone attribuzioni e compiti;
 - c) il Direttore, il Coordinatore, i Componenti del Centro Studi anche fra i non Associati;
 - d) i Coordinatori Regionali scelti esclusivamente fra Associati Professionisti o Professionisti Certificati della Regione che non rivestano altre cariche a livello nazionale;
 - e) i Referenti Provinciali.

Il Presidente Nazionale può, con provvedimento motivato, sospendere dalle funzioni tutti coloro che ricoprono cariche nell'Associazione, con esclusione dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. La sospensione deve essere comunicata entro quindici giorni dalla decisione al Collegio Nazionale dei Probiviri per i provvedimenti conseguenti, pena la decadenza del provvedimento.

Il Presidente Nazionale non può ricoprire in seno all'Associazione altre cariche associative.

- Il Vicepresidente Nazionale Vicario:
 1. sostituisce il Presidente unicamente in caso di impedimento, sospensione o dimissioni dello stesso. Non può ricoprire in seno all'Associazione altre cariche associative.
- I Vicepresidenti Nazionali:
 1. possono essere eletti al massimo due Vicepresidenti;
 2. rappresentano istituzionalmente l'Associazione sul territorio a loro designato, su indicazione del Presidente Nazionale;
 3. non possono ricoprire, in seno all'Associazione, altre cariche associative;

4. devono relazionare al Presidente Nazionale sull'attività istituzionale da loro svolta e da svolgere.
- Il/i Presidente/i Nazionale/i Onorario/i:
 1. La carica di “Presidente Nazionale Onorario”, viene conferita automaticamente a tutti i Presidenti Nazionali uscenti che restano iscritti all'Associazione.
 2. Possono assumere altre cariche associative.

ARTICOLO 21

Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale cura l'organizzazione generale dell'Associazione secondo le direttive del Presidente Nazionale e deve garantire la sua presenza presso la Sede Nazionale. Non può ricoprire in seno all'Associazione altre cariche associative.

A lui compete la comunicazione di avvenuta espulsione per i casi previsti dal presente Statuto e deliberati dal Collegio dei Probiviri.

Il Segretario è tenuto a provvedere all'aggiornamento ed alla custodia degli elenchi degli Associati ed ha la responsabilità della conservazione dei registri verbali delle varie Assemblee associative.

ARTICOLO 22

Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale sovrintende alla gestione contabile dell'Associazione. Non può effettuare spese senza il consenso del Presidente Nazionale, che ha sempre la responsabilità della conduzione della Tesoreria Nazionale.

Al Tesoriere è demandata la redazione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti prima dell'approvazione del Consiglio Nazionale unitamente alla stesura della relazione annuale della gestione.

Il Tesoriere Nazionale non può ricoprire in seno all'Associazione altre cariche associative e deve garantire la sua presenza presso la Sede Nazionale.

ARTICOLO 23

Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti. Fra gli effettivi il Collegio elegge il Presidente ed un Vicepresidente che sostituirà il Presidente in caso di necessità.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono eletti dal Congresso Nazionale fra gli Associati Professionisti, Professionisti Certificati ed Onorari ed in numero non superiore a tre, fra persone estranee all'Associazione, purché magistrati, docenti universitari in materie giuridiche, avvocati iscritti nel relativo Albo Professionale e rappresentanti delle Istituzioni Nazionali ed Europee.

Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti fra i componenti con votazione a maggioranza semplice.

Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta di esaminare e giudicare sulle seguenti materie:

- a) la disciplina associativa;
- b) la correttezza morale e professionale degli Associati;
- c) la violazione delle Norme Statutarie e Deontologiche;
- d) i diritti degli Associati derivanti dal presente Statuto.

Esso è inoltre investito dell'interpretazione del presente Statuto e delle Norme Deontologiche.

Il Collegio giudica altresì sulla richiesta di revoca del Presidente Nazionale, provvedendo provvisoriamente alla sospensione del medesimo dalle funzioni a seguito di deferimento dei due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale.

È sempre collegio unico per tutti gli interessati che lo richiedono e quando si debba giudicare un Presidente Nazionale o Provinciale od un Coordinatore Regionale, anche per fatti non attinenti le loro cariche.

Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri applicare le seguenti sanzioni, dandone comunicazione sia ai singoli interessati e sia alla Presidenza per mezzo del Segretario Nazionale:

- a) avvertimento scritto;
- b) censura;
- c) sospensione dall'Associazione, per un periodo non superiore a sei mesi durante i quali l'Associato non può partecipare alle attività associative di qualunque genere;
- d) espulsione dall'Associazione per motivi diversi dalla morosità.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri entro quindici giorni lavorativi - con sospensione dei termini nel periodo estivo dal 1° Agosto al 15 settembre e dal 23 Dicembre al 6 Gennaio - dal ricevimento di denuncia, esposto o comunicazioni similari, costituirà un collegio giudicante composto da cinque membri che provvederà alla relativa istruttoria, terminata la quale deciderà a maggioranza.

La giurisdizione del Collegio Nazionale dei Probiviri è esclusiva e le sue decisioni sono appellabili dinanzi all'Autorità giudiziaria competente nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Nessun provvedimento può essere adottato, ad eccezione della sospensione immediata per gravi motivi nei riguardi di un Associato, se lo stesso non è stato invitato a discolarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della riunione del Collegio dei Probiviri per la discussione.

ARTICOLO 24

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi fra i quali viene eletto il Presidente, e da tre componenti supplenti; almeno un componente deve essere iscritto nelle apposite liste tenute dal competente Ministero. La carica è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Deve riunirsi almeno una volta all'anno e ad esso spetta controllare la regolarità della gestione contabile, la conformità della stessa ai rendiconti che verranno presentati per l'approvazione al Consiglio Nazionale, redigendone apposito verbale.

La relazione del Collegio deve essere portata a conoscenza per iscritto a tutti i Consiglieri Nazionali unitamente ai rendiconti.

I Collegi dei Revisori dei Conti Provinciali, sono facoltativi e demandati alla volontà delle Assemblee Provinciali. Se eletti hanno le medesime mansioni e la stessa composizione del Collegio Nazionale.

ARTICOLO 25

Centro Studi Nazionale

Il Centro Studi Nazionale ha la funzione di sviluppare, ampliare e diffondere la cultura delle materie che riguardano la sfera condominiale, proponendo adeguati piani di studi patrocinando ed agevolando corsi di formazione e specializzazione professionale, nonché la formazione dei docenti, sentito il parere vincolante del Presidente Nazionale come previsto all'art. 2 del presente Statuto.

Il Direttore, i Componenti ed il Coordinatore sono nominati dal Presidente Nazionale.

ARTICOLO 26

Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale coordina le Sedi Provinciali e riferisce al Presidente Nazionale.

È garante dell'osservanza del presente Statuto da parte degli Iscritti della o delle Regioni che gli sono state assegnate.

In particolare vigila sull'osservanza del divieto di svolgere alcuna attività associativa di natura commerciale o avente fine di lucro a livello regionale e rimette al Presidente Nazionale ogni iniziativa, promozione o attività culturale proposte dalle singole sedi Provinciali.

ARTICOLO 27

Sportello a tutela del Condòmino

Lo Sportello a Tutela del Condòmino è composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) da quattro membri effettivi e da tre supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra Associati Onorari, Professionisti o Professionisti Certificati.

Tra i quattro membri effettivi eletti al Congresso, il Presidente Nazionale nomina il Responsabile dello Sportello.

I compiti dello Sportello a Tutela del Condòmino sono quelli di esaminare le istanze di singoli condòmini verso Amministratori Associati all'ANAIP.

Le istanze devono pervenire alla Segreteria Nazionale su apposita modulistica e nel rispetto del proprio Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale.

È compito del Responsabile dello Sportello a Tutela del Condòmino relazionare annualmente il Consiglio Nazionale sull'attività svolta.

ARTICOLO 28

Sedi Provinciali

Le Sedi Provinciali attuano gli scopi dell'Associazione nell'ambito territoriale di loro competenza, agendo nei limiti della loro autonomia organizzativa locale e finanziaria, esclusivamente in base alle risorse introitate mediante i contributi associativi provinciali, e comunque nel rispetto degli scopi e delle finalità dell'Associazione contemplati nello Statuto.

A tale scopo è espressamente esclusa la possibilità che le Sedi Provinciali possano svolgere alcuna attività di natura commerciale o avente comunque fine di lucro.

Il Presidente Provinciale curerà l'osservanza del presente Statuto da parte della Sede Provinciale, ne è garante e responsabile.

In nessun caso, e per nessuna ragione, l'attività delle Sedi Provinciali potrà svolgersi in contrapposizione o in contrasto con le direttive nazionali.

In particolare ogni iniziativa promozionale o altra attività di carattere culturale proposta dalle Sedi Provinciali, nel rispetto dello Statuto, dovrà essere rimessa, ai sensi dell'art. 2, alla Sede Nazionale che ne ha il patrocinio e ne demanda la gestione alla ANAIP Service S.r.l.

Le Sedi provinciali si costituiscono riunendo gli Associati Professionisti o Professionisti Certificati di ciascuna provincia, quando questi raggiungano il numero minimo di cinque su iniziativa:

- a) del Referente Provinciale;
- b) del Presidente Nazionale.

Nel caso in cui gli Iscritti di una Provincia fossero meno di cinque, il Presidente Nazionale nomina un Referente Provinciale.

ARTICOLO 29

Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale determina la condotta dell'Associazione nell'ambito della Provincia secondo l'indirizzo fissato dal Congresso Nazionale e le deliberazioni del Consiglio Nazionale e del parere non vincolante del Coordinatore Regionale.

È composta da tutti gli Associati Professionisti o Professionisti Certificati iscritti nella Provincia in regola con tutti i contributi associativi, dal Coordinatore Regionale con diritto di voto solo per l'Assemblea della Provincia di cui fa parte e dagli Associati Praticanti della Provincia senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli Associati Professionisti o Professionisti Certificati o dal Presidente Nazionale con comunicazione inviata almeno dieci giorni prima della riunione con lettera semplice o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, la data e l'ora della riunione e delle materie da trattare, e deve riunirsi in via ordinaria almeno due volte all'anno non oltre il 15 Marzo per l'approvazione del rendiconto consuntivo ed entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'approvazione del preventivo.

Ciascun Associato Professionista o Professionista Certificato può farsi rappresentare per delega da un altro Iscritto avente diritto di voto e ciascun Iscritto all'Associazione può essere portatore di più deleghe.

L'Assemblea provvede all'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale tenendo conto che vi sia una adeguata distribuzione delle cariche fra gli Associati e le Associate.

L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale deve essere effettuata con votazione palese.

Se il numero degli Associati Professionisti o Professionisti Certificati è superiore a trenta possono essere presentate liste di candidati in numero non superiore a due terzi degli eleggendi, riservando il rimanente terzo alla rappresentanza delle minoranze.

L'Assemblea nominerà altresì tre scrutatori non facenti parte dei candidati.

ARTICOLO 30

Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale, eletto dall'Assemblea Provinciale, è composto da un membro ogni venti Associati Professionisti o Professionisti Certificati, o frazione superiore a dieci, nonché dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere Provinciale.

In ogni caso il numero dei Consiglieri, escluse le cariche di cui sopra, non può essere inferiore a due.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Provinciale.

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Presidente Provinciale fra i membri del Consiglio o fra gli Associati Professionisti o Professionisti Certificati.

Spetta al Consiglio Provinciale:

- a) coadiuvare il Presidente Provinciale nella propria attività;
- b) richiedere, in base all'art. 2 del presente Statuto, alla Sede Nazionale seminari di aggiornamento e coadiuvare all'organizzazione degli stessi;
- c) adempiere a tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dai competenti Organi Nazionali dell'Associazione.

Il Consiglio Provinciale decade automaticamente se non risultano regolarmente iscritti almeno quattro Associati tra Professionisti o Professionisti Certificati.

ARTICOLO 31

Presidente e Vicepresidente Provinciale

Il Presidente Provinciale, presiede il Consiglio Provinciale, ha la rappresentanza della Sede Provinciale che è presso il domicilio da lui eletto per la carica, e ne firma gli atti, decide sulla sospensione degli Iscritti all'Associazione sentito il parere del Consiglio Provinciale.

Egli adempie, inoltre, a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto e dagli Organi Nazionali dell'Associazione. Inoltre, deve rendicontare al Consiglio Nazionale la gestione dell'eventuale quota associativa provinciale.

Fornisce presso la Sede Provinciale consulenza settimanale, ai propri Associati nei giorni ed orari da lui stabiliti.

Una volta eletto, non può essere revocato dal Consiglio Provinciale; può essere sospeso dalle sue funzioni dal Coordinatore Regionale, su proposta della maggioranza del Consiglio Provinciale.

Il Coordinatore Regionale deve comunicare la sospensione al Presidente Nazionale che, investe il Collegio Nazionale dei Probiviri per le conseguenti decisioni. Tale comunicazione deve essere effettuata entro quindici giorni dal provvedimento, ed in mancanza la sospensione non ha più efficacia.

Il Presidente Provinciale decade se non risultano regolarmente iscritti almeno quattro Associati tra Professionisti e Professionisti Certificati e nei casi indicati dall'art. 28.

Il Vicepresidente Provinciale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento o sospensione.

ARTICOLO 32

Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale è nominato dal Presidente Provinciale fra i membri del Consiglio Provinciale o fra gli Associati Professionisti o Professionisti Certificati della Provincia e può essere revocato dal Presidente in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

Il Segretario Provinciale cura la parte organizzativa, su direttiva del Presidente Provinciale, ed i rapporti con la Segreteria Nazionale.

La sua carica può essere cumulata con quella di Tesoriere Provinciale; in tal caso egli ha diritto ad un solo voto nel Consiglio Provinciale ed ottempera anche a tutte le mansioni del Tesoriere.

ARTICOLO 33

Tesoriere Provinciale

Il Tesoriere Provinciale è scelto dal Presidente Provinciale fra i membri del Consiglio Provinciale o fra gli Associati Professionisti o Professionisti Certificati regolarmente iscritti della Provincia e può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, dal Presidente Provinciale.

Egli sovrintende alla gestione contabile della Sede Provinciale in conformità al rendiconto preventivo e consuntivo approvato dall'Assemblea Provinciale. Il Tesoriere Provinciale non ha autonomia per le spese e agisce sempre su ordine del Presidente Provinciale che ha comunque la responsabilità della conduzione della Tesoreria Provinciale.

La carica di Tesoriere Provinciale può essere cumulata con quella di Segretario Provinciale e in tal caso, ha diritto ad un solo voto nel Consiglio Provinciale.

È compito del Tesoriere Provinciale, unitamente al Presidente Provinciale, gestire e rendicontare l'attività contabile amministrativa annuale svolta, riscuotendo l'eventuale contributo associativo deliberato dall'Assemblea Provinciale, fornendone rendicontazione agli Associati della Provincia ed alla Sede Nazionale.

Se riveste anche la carica di Segretario Provinciale deve ottemperare anche a tutte le mansioni del Segretario.

TITOLO IV

FONDO DI DOTAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 34

Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione dell'Associazione è costituito:

- a) dalle sopravvenienze attive dei contributi associativi;
- b) dagli immobili, mobili, ed attrezzature di proprietà dell'Associazione.

Esso viene amministrato con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio Nazionale.

Fino a che l'Associazione non venga sciolta, gli Associati non possono chiedere la divisione del Fondo di dotazione né pretendere la restituzione dei contributi in caso di recessi o di esclusioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione il Fondo di dotazione, che resta dopo la liquidazione, verrà devoluto in conformità delle deliberazioni del Congresso Nazionale che ne ha stabilito lo scioglimento.

ARTICOLO 35

Responsabilità degli Associati

Ferma restando la disciplina dell'art. 38 del Cod. Civ., delle obbligazioni assunte senza autorizzazione scritta di coloro che rappresentano in ogni ordine e grado l'Associazione, ne risponde esclusivamente chi l'ha assunta.

All'infuori di tale ipotesi, all'Associato non potrà essere imposto alcun obbligo associativo se non quello del pagamento delle quote associative annuali.

TITOLO V

NORME FINALI E DEONTOLOGICHE

ARTICOLO 36

Durata delle cariche associative

Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni salvo diverse disposizioni di Legge.

Al fine di garantire omogeneità e semplicità organizzativa, gli Organi Regionali e Provinciali, anche qualora il triennio di durata in carica non dovesse coincidere con quello degli Organi Nazionali, dovranno essere rinnovati prima della convocazione del Congresso Ordinario.

Coloro che abbiano sostituito nel corso dell'anno un componente di un Organo associativo prima della scadenza del suo mandato, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel quale sono subentrati. I nominativi degli eletti alle Cariche Associate Provinciali devono essere comunicati al Presidente ed alla Segreteria Nazionale.

Le elezioni avvengono sempre con voto palese.

ARTICOLO 37

Protezione dei dati personali

Ogni Iscritto all'Associazione è tenuto ad osservare e far osservare in particolare le normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali.

L'inosservanza delle predette normative, in particolare il trattamento illecito dei dati personali, comporta il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri con ogni conseguenza di Legge, anche risarcitoria.

ARTICOLO 38

Scioglimento dell'Associazione

Il Congresso Nazionale, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina i liquidatori, ne stabilisce i poteri ed approva le norme secondo le quali il Fondo di dotazione deve essere destinato osservando le disposizioni di Legge.

ARTICOLO 39

Norme Deontologiche

Gli obblighi deontologici degli Iscritti all'Associazione sono disciplinati dalle Norme Deontologiche, che regolano i rapporti fra tutti gli Associati e gli Organi dell'Associazione, fra tutti gli Associati ed i terzi. Comprendono una premessa, n° 3 Titoli e sono suddivise in n° 38 articoli.

Le Norme Deontologiche sono parte integrante del presente Statuto.